

Ordinanza Dirigenziale n. 217 del 16/02/2026

OGGETTO: OLIMPIADI E PARALIMPIADI INVERNALI 2026 - ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI – FASE 2 - “ARENA BACKSIDE”

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, coordinato con la legge di conversione 8 maggio 2020, n. 31, recante: «*Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie.*» con il quale La Fondazione «Milano-Cortina 2026» (di seguito anche “Fondazione”), costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato italiano paralimpico, dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo, ha assunto le funzioni di Comitato organizzatore dei giochi;
- con deliberazione di Consiglio comunale 13 marzo 2025, n. 12, ad oggetto “Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 - Approvazione schema di contratto preliminare con impegni vincolanti tra Fondazione Milano Cortina 2026 e Comune di Verona” il Comune assumeva con la Fondazione l'impegno alla piena organizzazione dei Giochi;

Considerato che :

- dal 01/12/2025 è prevista l'occupazione da parte di Fondazione di piazza Mura Gallieno e via Leoncino con il cd. “*Arena backside*” - Fase 2;

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti viabilistici;

AVUTE presenti le esigenze del traffico e le caratteristiche delle strade e piazze;

VISTI

- gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada;
- l'ordine di servizio n. 39/a 76-08, P. G. n. 34707 del 03.05.1999, l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni,
- l'art. 80 dello Statuto Comunale.

ORDINA

Di integrare l'ordinanza n.1647 del 10/12/2025.

Per i motivi descritti in narrativa dalle ore 0.00 del giorno 16 febbraio 2026 alle ore alle ore 24.00 del 31 marzo 2026:

1. viene istituito il divieto di transito in via Leoncino nel tratto compreso tra il civico n. 73 e l'intersezione con piazzetta Municipio, a tutte le categorie di veicoli compresi i velocipedi, anche quelli parcheggiati nelle rastrelliere, ciclomotori e motocicli, eccetto i veicoli autorizzati dall'organizzazione dell'evento;
2. viene istituito il doppio senso di marcia in via Leoncino, nel tratto compreso tra il civico n. 37 e l'intersezione con piazzetta Municipio, eccetto i veicoli autorizzati dall'organizzazione dell'evento;
3. viene sospesa sospesa la corsia preferenziale di Stradone Maffei, limitatamente nel tratto compreso tra via Don Enrico Tazzoli e via Pallone;
4. sono temporaneamente revocate tutte le ordinanze e i provvedimenti nelle parti che fossero eventualmente in contrasto con il presente provvedimento;
5. di individuare quale Responsabile del Procedimento relativo all'approvazione del presente atto, l'Ing. Fasoli Michele;
6. la scrivente Direzione e la Direzione Polizia Locale provvederà per quanto di competenza mandando, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare il presente provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato in copia a:
 - Fondazione Milano Cortina 2026;
 - Questura di Verona;
 - Sezione Polizia Stradale di Verona;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona;
 - Nucleo Comando Compagnia Carabinieri di Verona;
 - Suem 118 Verona;
 - AMT3 SpA;
 - ATV SpA;
 - AMIA Verona SpA;
 - V-RETI SpA;
 - AGSM AIM Smart Solutions srl;
 - ACQUE VERONESI sc a rl;
 - Unione Radiotaxi Verona;
 - Circoscrizione I^;
 - Direzione Polizia Locale e Protezione Civile;

- Direzione Commercio e Manifestazioni;
 - Direzione Comunicazione e URP;
8. di disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio *on-line* del sito istituzionale, al fine di darne adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge;
 9. il presente provvedimento sarà esecutivo in seguito all'istallazione dei prescritti segnali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ai sensi D. Lgs n. 104 del 2 luglio 2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni ai sensi D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971 e s.m.i.;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Firmato digitalmente da :
Il Dirigente
MICHELE FASOLI